



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTA** Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 *“Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli”*, in particolare l'art. 19, che. Al comma 1, individua il Ministero dello Sviluppo Economico quale Autorità deputata al rilascio delle autorizzazioni agli organismi di valutazione della conformità di tali prodotti, nonché alla loro notifica alla Commissione europea, e al successivo comma 2 reca disposizioni in merito alla valutazione e alla vigilanza sugli Organismi di valutazione della conformità CE che deve essere svolta dall'Organismo nazionale italiano di accreditamento, stabilendo inoltre che tale accreditamento costituisce presupposto al rilascio del provvedimento ministeriale di autorizzazione;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2017, per effetto di quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del citato decreto n. 54/2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo



Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025, 17024, 17065, e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della già Direttiva 2009/48/CE;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54 “Attuazione della Direttiva 2009/48/CE sulla Sicurezza dei Giocattoli”, a favore della società **ECO –European Certifying Organization S.p.A.** con sede legale in Via Mengolina, 33 - 48017 FAENZA (RA), emanato da questa Direzione Generale in data 01/12/2015, con scadenza del 18/12/2019;

ACQUISITA l'istanza di rinuncia all'autorizzazione ad operare in qualità di Organismo Notificato, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e del D.lgvo n. 54/2011, in data 24/11/2017 protocollo n. 518906 da parte della società **ECO –European Certifying Organization S.p.A.**;

VISTO la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 1 dicembre 2017 della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;



RITENUTO necessario revocare il decreto ministeriale di autorizzazione del 1 dicembre 2015, già adottato in favore dell'Organismo *ECO –European Certifying Organization S.p.A.* per effetto dell'istanza della rinuncia presentata dallo stesso in data 23/11/2017

DECRETA

Art. 1

All'Organismo *ECO –European Certifying Organization S.p.A.*, con sede legale in Via Mengolina, 33 - 48017 FAENZA (RA), è revocata dal 24 novembre 2017 l'attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2009/48/CE e Decreto Legislativo n. 54/2011, per effetto dell'istanza di rinuncia presentata dall'Organismo in data 23/11/2017;

Con il presente decreto ministeriale si intende decaduto il decreto di autorizzazione del 1 dicembre 2015;

Art. 2

La presente revoca dell'autorizzazione, di cui al comma 1 del precedente articolo, è notificata alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations)

Art. 3

Gli oneri derivanti dal rilascio del presente provvedimento e dalla procedura di denotifica alla Commissione europea, sono a carico dell'Organismo di certificazione

Art. 4

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa



tecnica”, sottomenù “*Organismi di valutazione delle conformità*”, alla voce “*GIOCATTOLI*”).

L’efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data notifica dello stesso al soggetto destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
(*F.to Avv. Mario Fiorentino*)

ROMA, 6 dicembre 2017